



Economia Aziendale Online

**Business and Management Sciences
International Quarterly Review**

*La politica delle aggregazioni e la pianificazione fiscale:
lo sviluppo delle reti di impresa e
l'impatto sugli organi di amministrazione.
Prime difficoltà applicative*

Silvia Bocci

Pavia, January 2012

N. 4/2011

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



PaviaUniversityPress

La politica delle aggregazioni e la pianificazione fiscale: lo sviluppo delle reti di impresa e l'impatto sugli organi di amministrazione. Prime difficoltà applicative

Silvia Bocci

Abstract

L'articolo intende mettere in evidenza le difficoltà applicative che i professionisti si trovano ad affrontare nel seguire un processo di crescita aziendale attraverso il nuovo strumento del contratto di rete. In particolare la norma fiscale, disciplinata dall'art. 42 del D.L. 78 del 31/05/2010 conv. in L. 122 del 30/07/2010, nonostante i chiarimenti ministeriali attende ancora interpretazioni di dettaglio sia per la disciplina del Fondo in sospensione che ne deriverebbe, sia per quanto riguarda la definizione della "quota degli utili destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete.", poiché non è specificato se trattasi di utili netti o utili lordi e appare evidente l'intendimento di agevolare solo gli accantonamenti da utili netti con pregiudizio per le imprese in perdita, ed in particolare in perdita fisiologica per condizione di start-up. Intanto, i primi contratti di rete (se ne contano al 31.08.2011 circa 117 in tutto il territorio nazionale) vengono stipulati tra grande incertezza interpretativa. Inoltre, la progettazione e la gestione del contratto di rete comporta un notevole impatto sugli organi di amministrazione, chiamati a comporre le principali problematiche di governance.

Keywords: contratto di rete, programma di rete, fondo in sospensione, fondo patrimoniale, asseverazione.

1 – La politica delle aggregazioni aziendali tra tradizione ed opportunità innovative

1.1 - Le imprese devono crescere per essere competitive

All'inizio del '900 Alfred Marshall osservava che il capitalismo per crescere poteva evolvere in due direzioni: verso la concentrazione in grandi imprese; verso il coordinamento tra piccole imprese. La prima strada è stata ampiamente percorsa, la seconda è rimasta un sentiero incerto, spesso interrotto.

Il secondo dopoguerra, poi, ha avuto innanzi a sé un orizzonte trentennale di grande crescita: sono stati gli anni del capitalismo organizzato, di un'economia di concentrazione produttiva e di meccanismi di regolazione politica dell'economia.

Tuttavia, dopo un periodo di crescita pressoché costante, questi assetti fordisti-keynesiani, sono entrati in crisi. L'elasticità è diventata l'elemento indispensabile, il volano organizzativo per l'adattamento alle nuove condizioni dell'economia, ed ha preso avvio la speculazione dottrinale sui distretti e sulle imprese-rete.

Soprattutto il dibattito sulla dimensione aziendale delle imprese italiane si è caratterizzato nel tempo dall'alternarsi di correnti di pensiero che sottolineano, da un lato, la bontà dell'estrema flessibilità e della

capacità di adattamento delle micro imprese e, dall'altro, la debolezza della piccola dimensione aziendale di fronte dalle sfide dell'economia globale.

Quest'ultimo orientamento negli anni contemporanei è divenuto dominante. Il nanismo delle imprese italiane un tempo considerato virtù del sistema sembra rappresentare, un ostacolo alla competizione sui mercati globali.

La crisi finanziaria del 2008, poi, ha stimolato riflessioni nuove ed imposto revisioni alle teorie politico-economiche dello sviluppo capitalistico¹, ma ha di fatto riaffermato la necessità - soprattutto in periodo di crisi e anzitutto per uscire dalla crisi - di suggerire alle imprese il perseguimento di una corretta tensione alla crescita, alle aggregazioni, a stabilire alleanze incentivanti.

Non senza trascurare la centralità che avrebbero dovuto assumere nelle strategie di aggregazione i mercati finanziari e più precisamente la quotazione,

¹ "...Adesso tutti parlano del recupero di Keynes, ma nel 2009 il settimanale «Time» ha dedicato una delle sue famose copertine a Marx, e il quotidiano «Times», noto per i suoi orientamenti non certo rivoluzionari, si è chiesto con un lungo articolo se il filosofo tedesco non avesse avuto una qualche ragione a proposito delle contraddizioni del sistema in grado di portarlo al collasso." Vella F., *Capitalismo e finanza*, Bologna, Il Mulino, 2011, pag. 31.

anche sul mercato alternativo dei capitali (MAC), spesso trascurata dai professionisti e dalle imprese.

Mai come adesso sembra superata la suggestione del *piccolo è bello*. Il comune senso estetico dell'economia delle aziende sembra soddisfatto solo dalla carica seduttiva del *bello* che riesce a tradursi in forza, alleanza, sviluppo.

Di reti di impresa si parlava anche nel passato²; la novità del contratto di rete risiede nella forza centripeta che il coordinamento di rete esercita sulle imprese contraenti, inducendole alla creazione di valore aggiunto ed alla diffusione di nuovi stimoli per le aggregazioni.

1.2 - *Le difficoltà alla aggregazione*

Nel delicato processo economico che parte dall'avvertire la necessità di aggregazione fino al compimento del concentramento aziendale, poliedrici sono gli aspetti e le problematiche che riflettono sulla politica delle aggregazioni.

Trattando questo articolo anche della norma tributaria a corredo della disciplina sul contratto di rete, potrebbe sembrare che si intenda sostenere una tesi errata in partenza: ovvero, chiarire se i riflessi tributari – essenzialmente riferiti al comparto delle imposte dirette – incidano sulla definizione strategica del processo di aggregazione aziendale. La risposta è no.

È facilmente intuibile, infatti, che il volano fiscale potrà incentivare tale fenomeno ma non potrà mai esercitare una influenza determinante sullo stesso. In altri termini, la politica aziendale delle aggregazioni è trainata da istanze di crescita, di massimizzazione dei ricavi e di razionalizzazione dei costi tese al raggiungimento di una sempre maggiore competitività, che possono assolutamente prescindere dalla presenza di incentivi fiscali.

La portata di tali incentivi permette, tuttavia, di dotare il fenomeno aggregativo di una maggiore spinta propulsiva che non va trascurata.

² “Di sistemi reticolari, legati sia all'economia reale che a quella finanziaria, si trova traccia anche prima del 1492 nell'organizzazione degli scambi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti che aveva luogo sia in Europa che tra l'Europa ed il continente asiatico.” Cafaggi F., *Il contratto di rete*, Bologna, Il Mulino, 2010, pag. 9. Ma si può sostenere senza forzature che la rete rappresenta una forma organizzativa che affonda le proprie radici nell'epoca classica in cui si osservano le prime forme di scambio commerciale minimamente organizzato. Ciò che attualmente fa della rete un potente volano aggregativo è rappresentato dalla aumentata potenziale connettività garantita dalla implementazione di tecnologie di informazione e comunicazione.

Piuttosto, l'evidenza empirica mostra esperienze aggregative di grandi gruppi aziendali accanto a quelle delle micro aziende che compongono l'economia reale del nostro Paese.

Queste ultime³ sono state spesso protagoniste di interventi legislativi nazionali e regionali così come destinatarie di interesse da parte delle autorità locali tesi a favorire un processo di crescita dimensionale. Ma i tentativi e i risultati hanno spesso - se non sempre - tradito le aspettative.

Con lo sguardo volto al quadro di politica economica che negli ultimi anni ha interessato il nostro Paese, non si possono negare i timidi tentativi di un Legislatore che ha mosso passi incerti sul terreno degli incentivi all'aggregazione⁴, non con norme di sistema, ma solo con rapsodici innesti mai riusciti ad innervare un apparato composito di volani aggregativi, e relegando adesso alla previsione tributaria di favore del contratto di rete l'unico e ultimo intervento di sostegno all'economia⁵.

Ancor più significativo se si osserva che la manovra finanziaria dello scorso luglio⁶ ha previsto un ta-

³ Si segnala la proposta di legge dello *Statuto per le Imprese*. La proposta era stata presentata alla Camera nel settembre del 2009 da Raffaello Vignali ed è stata licenziata il 15.03.2011 con trasmissione del testo alla Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato che ha apportato circa un centinaio di emendamenti. Si attende da tempo il parere della Commissione Bilancio per inviare il testo alla discussione in aula.

⁴ Tentativi realizzati con sporadici inserimenti nella più ampia disciplina generale di *crediti di imposta* prima e del *bonus per le aggregazioni* poi – quest'ultimo, tra l'altro, prorogato nonostante il cambio di governo della primavera 2008 - fino a giungere a dimenticare le ulteriori proroghe, peraltro chieste con insistenza da Confindustria e dalle categorie professionali. Si veda anche F. Giunta e M. Mulazzani, *Le analisi dei bilanci delle società di public utilities*, Milano, FrancoAngeli, 2010, pag. 289-293.

⁵ La previsione dell'introduzione dell'agevolazione sulla capitalizzazione delle imprese (*ACE Allowance for corporate equity*) ad opera del D.L. 201/11 convertito nella L. 214/2011 Decreto Salva Italia, non muta la sostanza della affermazione.

⁶ Mi riferisco, in particolare ai due decreti convertiti in legge e precisamente: il D.L. n.70 del 13/05/11, pubblicato in G.U. n.110 del 13/05/11 ed in vigore dal 14 maggio, convertito, con modificazioni, in L. n.106 del 12/07/11, pubblicata in G.U. n.160 del 12/07/11, in vigore dal 13 luglio; il D.L. n.98 del 6/07/11, pubblicato in G.U. n.155 del 6/07/11 ed in vigore lo stesso giorno, è stato convertito, con modificazioni, in L. n.111 del 15/07/11, pubblicata in G.U. n.164 del

glio di 20 miliardi alle agevolazioni fiscali da realizzarsi entro il 2014 ipotecendo, così, un potenziale consistente aumento della pressione fiscale che non è passato inosservato ai mercati finanziari.

E ciò in presenza di norme - art.1 D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011, tra l'altro chiamato impropriamente *decreto sviluppo* - con le quali si introduce il credito di imposta per la ricerca scientifica proprio quando rimangono ancora bloccati oltre 660 milioni del programma "Industria 2015".

Tale programma avrebbe dovuto concedere finanziamenti al partenariato tra aziende, centri di ricerca ed università; così come avrebbe dovuto rappresentare il perno della nuova politica industriale italiana, incentivando pochi e selezionati settori di eccellenza. Una chimera, evidentemente⁷.

Ma le difficoltà alla aggregazione non traggono origine da cause di debolezza di politica economica: nella economia delle aziende ogni norma tributaria presuppone il fluido funzionamento di una o più corrispondenti norme civilistiche che dovrebbero esprimere il riflesso codificato - per lo meno in un ordinamento di civil law - delle dinamiche della realtà economica.

Tuttavia, spesso ciò non avviene e le regole non appaiono sempre al passo con i loro tempi. Tanto è che, in un ordinamento che offre una vasta gamma di strumenti giuridici tesi alla regolamentazione dei processi aggregativi, permane una realtà di micro imprese.

Le principali difficoltà sono infatti, di origine culturale. L'essere imprenditore seppur piccolo, in sintesi, garantisce:

- *autonomia*, intesa letteralmente come capacità di governarsi da sé, sulla base di leggi proprie liberamente sancite;

- *autorità*, intesa come prestigio, stima, credito che si può vantare per aver creato una realtà economicamente (micro)rilevante, quasi giungendo ad attribuire all'imprenditore una facoltà legittima di esercitare un pubblico potere; che si riflette necessariamente nel riconoscimento sociale del ruolo ricoperto;
- *flessibilità*, intesa come capacità ad adattarsi alla situazione del mercato;
- *indipendenza*, condizione di chi non dipende dal potere altrui.

Senza considerare che l'attenzione a rivendicare in modo più o meno conscio autonomia, autorità, flessibilità ed indipendenza, fa perder di fuoco i vantaggi principali che un atteggiamento di minor chiusura potrebbe offrire in termini di cooperazione, alleanze tra imprese, sinergie di riduzione dei costi, opportunità di ampliamento dei mercati di riferimento.

Dunque, le difficoltà all'aggregazione, sono principalmente di origine culturale: in particolare, affondano le radici in un deficit generalizzato di cultura antropologica prima, giuridica poi, che tende a far perdere di vista i vantaggi offerti dai tradizionali strumenti di crescita dimensionale offerti dall'ordinamento.

È appena il caso di osservare che il protagonista principale chiamato a colmare la lacuna descritta dovrebbe essere proprio il professionista⁸ - avvocato, dottore commercialista, etc, - che rappresenta il necessario anello di congiunzione nel prestare un servizio teso a avvicinare i protagonisti dell'economia agli strumenti offerti dall'ordinamento, al fine di realizzare crescita dimensionale sostenibile da cui non si può prescindere di fronte alle sfide della concorrenza internazionale e della globalizzazione.

1.3 - Il contratto di rete come strumento per superare il deficit di cultura dell'aggregazione

Da tempo le imprese più innovative e propositive, in risposta alla sempre crescente pressione competitiva, hanno manifestato segnali di innovazione nell'aggregazione, progressivamente discostandosi dai

16/07/11, in vigore dal 17 luglio. Il terzo intervento il D.L. 138 del 13/08/11 pubblicato in G.U. n. 188 del 13/08/11 convertito nella L. n. 148 del 16/09/11 pubblicata in G.U. n. 216 del 16/07/11 in vigore dal 17/09/11, nonostante sia stato rubricato "Ulteriori misure urgenti per stabilizzazione e per lo sviluppo", non contiene misure incentivanti lo sviluppo delle imprese.

⁷ In 150 tra imprenditori e responsabili dei progetti di ricerca hanno protestato presso il ministro dello sviluppo economico - come già era avvenuto lo scorso anno per denunciare i ritardi ed i rischi per il sistema industriale. Tra i soggetti rimasti arenati nelle sabbie mobili del provvedimento aziende come Marazzi, Beghelli, Loro Piana, Faraplan, Almaviva, Richard Ginori, Kerakoll, Burgo Group; tra le università gli atenei di Firenze, Genova, la Bocconi di Milano e tra i centri di ricerca il CNR. Si veda Fotina C., *Innovazione Fondi congelati*, Il Sole24Ore, mercoledì 27 luglio 2011, pag. 17.

⁸ Nel senso che tutti gli strumenti giuridici della riforma, nuovi e rivisitati, appaiono spesso sottoutilizzati perché i professionisti non riescono a traghettare conoscenza ed esperienza professionale e a colmare il deficit culturale proprio dei microimprenditori (con una ottimizzazione dell'esistente, forse, non ci sarebbe stato bisogno di normare il contratto di rete). Capita, purtroppo, e piuttosto frequentemente nelle aree più in crisi economica, osservare professionisti che si sono appiattiti sulle modeste capacità degli imprenditori assistiti, anziché rappresentare un reale volano propulsore.

modelli tradizionali ed orientandosi verso organizzazioni produttive definite “a rete” caratterizzate da nuovi assetti giuridico-aziendali.

L’osservazione empirica mostra fenomeni di aggregazione che originano rapporti stabili tra le imprese permettendo a ciascuna di specializzarsi in campi di competenza specifici.

È ragionevole attendersi che la rete quale modello di aggregazione orienterà lo sviluppo dell’organizzazione industriale del Paese. L’importanza delle alleanze tra imprese, università ed istituti di innovazione e ricerca⁹ è riconosciuta da tutti gli interlocutori economici e la rete appare lo strumento ideale per catturare la conoscenza e tradurla in uso su larga scala dimensionale al fine di ammortizzare gli ingenti investimenti connessi agli sviluppi dell’innovazione.

Dell’importanza e del ruolo strategico delle reti si è accorto anche il Legislatore che negli ultimi anni ha dedicato alle reti di impresa alcuni interventi, in particolare l’art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009 e l’art. 42 del D.L. 78/2010. Con tali interventi sono stati previsti:

- la particolare disciplina del contratto di rete, con lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese;
- la particolare agevolazione fiscale per gli utili destinati agli investimenti del contratto di rete, con previsione della sospensione di imposta degli utili accantonati a fronte di programmi di investimento connessi a contratti di rete.

La materia è incandescente, in continuo divenire e rappresenta anche una sfida per le politiche di aggregazione del futuro chiamate a ridisegnare i confini tra diverse discipline: dall’economia aziendale al diritto civile, dal diritto commerciale al diritto tributario.

Le elaborazioni sin qui accennate, tuttavia, mettono in rilievo:

- che il contratto di rete può essere un utile strumento per superare il deficit di cultura che mina i fenomeni aggregativi;
- che il professionista è il protagonista imprescindibile che potrebbe contribuire a colmare il descritto deficit culturale ed avvicinare gli imprenditori e le loro aziende agli strumenti giuridici che permettono la crescita della dimensione.

Ma è con una suggestione che giungo a concludere queste prime riflessioni introduttive: c’era davvero bisogno dello strumento del *contratto di rete* per dare nuovo slancio alle aggregazioni o, piuttosto, il nostro

ordinamento già prevedeva strumenti giuridici capaci potenzialmente di sortire i medesimi effetti?

Le considerazioni emerse in questo primo anno di analisi ed applicazione delle nuove norme paiono mettere in risalto un equivoco di fondo che con una certa sistematica circolarità tende ad elaborare riflessioni per approssimazioni successive, fino a ricondurre al punto di partenza: la *rete* necessaria per superare le difficoltà dimensionali, pur mantenendo la flessibilità; la *rete* necessaria per conoscersi gradualmente prima di stipulare un vero e proprio contratto di società; la *rete* necessaria alla conoscenza reciproca tra imprese ma che, per sortire i vantaggi promessi, deve fondarsi su una durata contrattuale medio-lunga.

Con l’ulteriore considerazione che dopo un lungo periodo di rodaggio senza un vincolo che leghi definitivamente le imprese è più probabile che ci si separi che non invece si convolvi ad un’intesa di maggior respiro, proprio come accade in ogni dinamica di coesistenza.

Se ci si deve proprio legare definitivamente, meglio sarebbe far confluire l’intesa in un tipicissimo contratto di società: quasi giungendo ad affermare, paradossalmente, che il contratto di rete ha senso solo se ne viene prevista una lunga durata; ma se la durata è troppo ampia, allora sarebbe stato meglio stipulare un contratto di società.

Lo stesso vale per la capacità di finanziamento: finché la rete è flessibile e leggera per permettere la conoscenza reciproca senza traumi, in pochi sono disposti a finanziarla; quando le si attribuisce una struttura identificabile con una soggettività giuridica, una regolamentazione puntuale, sottolineandone la necessità di traghettarla verso il popolo delle partite iva - fino a farla diventare, di nuovo, un qualcosa che molto più semplicemente poteva essere impostato come un tipicissimo contratto di società - si trovano anche i finanziamenti.

Da più parti giungono voci che declamano la bontà della norma, commentata anche come primo esempio di diritto anglosassone introdotto nel nostro ordinamento.

Forse sono voci che molto più semplicemente si riferiscono alla flessibilità della *deregulation*; ma se così è, si ripropongono di converso le difficoltà già accennate.

Senza contare il fatto che in un periodo di crisi economica come l’attuale sarebbe bene evitare comportamenti opportunistici e regolare più rigidamente i rapporti tra i diversi attori.

Tuttavia, vorrei evitare che la suggestione accennata portasse a stimolarne un’altra: non sarà che una migliore e maggiore diffusione della conoscenza giuridica ed economico aziendale, con migliore e maggiore coinvolgimento della categoria professionale, avrebbe potuto sanare il deficit di cultura descritto con l’utilizzo del tradizionale strumento societario o del consorzio?

⁹ Gli enti pubblici non possono essere contraenti della rete ma possono essere protagonisti di procedure di programmazione negoziata tra “contratti di rete” e Pubbliche amministrazioni.

2 - Il contratto di rete quale volano dello sviluppo

2.1 - *L'autonomia contrattuale può rappresentare un limite se non viene gestita strategicamente. Il contratto ed il programma: l'importanza della capacità progettuale del contratto di rete*

È il contratto di rete - originariamente introdotto dall'art. 3, commi da 7-ter a 4-*quinquies*, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, ulteriormente modificato con l'art. 42 della Legge n. 122/2010 - il nuovo strumento di aggregazione su cui pare aver fatto affidamento il Legislatore per il perseguimento delle politiche di sviluppo.

Alle imprese contraenti si riconoscono - a condizione che il programma di rete venga preventivamente asseverato¹⁰ - vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari. Più imprenditori, per accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, stipulano un contratto sulla base di un programma comune di rete attraverso il quale si impegnano a collaborare, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

L'articolo 42 del decreto interviene:

- sul piano civilistico, con i commi 2-*bis* e 2-*ter*, che sostituiscono rispettivamente i commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009, per cui la principale fonte normativa regolatrice dell'autonomia privata in materia deve continuare a ravvisarsi nel novellato articolo 3 da ultimo citato e nelle norme ivi richiamate;
- sul piano fiscale, con i successivi commi da 2-*quater* a 2-*septies*, che istituiscono una misura agevolativa a carattere temporaneo, subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, in favore delle imprese che sottoscrivono o che aderiscono a un contratto di rete.

¹⁰ Per poter godere delle agevolazioni fiscali il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale, muniti dei requisiti previsti dal decreto del MEF del 25 febbraio 2011. Il comma 2-*sexies* demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'individuazione di "criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione", anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-*quinquies*.

Il Legislatore, dunque negli ultimi anni ha guardato con favore al contratto di rete tanto da prevedere disposizioni volte ad incentivare la creazione di reti di impresa. A corredo, oltre a benefici di carattere amministrativo e finanziario¹¹, concede una misura fiscale agevolativa, su cui ci soffermeremo oltre, consistente in un regime temporaneo di sospensione di imposta per gli utili d'esercizio accantonati in un'apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune.

Analizziamo sinteticamente il contratto¹² per svolgere alcune considerazioni su di esso e sul programma di rete, elemento essenziale del medesimo.

La finalità, si è detto, è di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti. E ciò può avvenire: attraverso la collaborazione in forme ed in ambiti distinti inerenti l'esercizio delle proprie imprese; attraverso lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; attraverso l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Le modalità di attuazione si concretizzano attraverso la stipula, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di un contratto di rete da iscrivere in un'apposita sezione del registro delle imprese¹³.

Gli elementi che il contratto obbligatoriamente deve prevedere sono:

- l'identificazione di ogni partecipante per originaria sottoscrizione o per adesione successiva;
- gli obiettivi strategici di innovazione e competitività;
- la definizione del programma di rete;
- la durata;

¹¹ Il comma 2 dell'art. 42 dispone, inoltre, che è prevista la possibilità di stipulare convenzione con l'A.B.I., nei termini definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹² Per la puntuale disciplina giuridica del contratto di rete si rimanda a Cafaggi F., *Il contratto di rete*, Bologna, Il Mulino, 2010, *op. cit.*

¹³ L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti i sottoscrittori originari. Ed è proprio l'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA che ha reso possibile conoscere i numeri del fenomeno. Alla data del 31.08.2011 i contratti di rete erano 117 rispetto ai 42 registrati alla metà di aprile. Le imprese contraenti osservate nel medesimo lasso temporale sono passate da 242 di metà aprile a 561 della fine di agosto. Una realtà sotto attenta osservazione ma che esprime ancora molto poco del tessuto economico italiano ed in particolare dei distretti che inaspettatamente manifestano difficoltà precipue ad originare spontanei contratti di rete tra imprese.

- l'identificazione del soggetto destinato a svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto, se previsto, i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, le regole per la sua eventuale sostituzione;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su materie di interessi comune, e le regole inerenti le decisioni di modifica dei programmi di rete, che non rientrino nei poteri di gestione conferiti all'organo comune, se istituito.

Ampio respiro¹⁴ è lasciato all'autonomia delle parti nella definizione del carattere da attribuire al contratto di rete. Vi è la possibilità di prevedere:

- un fondo patrimoniale comune¹⁵, alimentato dai conferimenti effettuati dai partecipanti ovvero dalle quote di utili destinate alle imprese aderenti;
- la nomina di un organo comune di gestione;
- la definizione del programma di rete lasciata alla più ampia autonomia delle imprese aderenti al fine di meglio puntualizzare le esigenze e le finalità di quest'ultime;
- la previsione delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti, ovvero della *governance*: il contratto può prevedere la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Tale

¹⁴ Il contratto di rete, inoltre, "può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso". La norma in commento, innovando rispetto alla previgente disciplina, stabilisce quindi che l'istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell'organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete. Il medesimo comma 4-ter, nell'indicare analiticamente il contenuto del contratto di rete, annovera alla lettera c) "la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. ...".

¹⁵ Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i consorzi con attività esterna, in materia di fondo consortile e di responsabilità verso i terzi.

organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto¹⁶.

Ma proprio nella definizione delle regole decisionali dei contraenti, di quelle relative al funzionamento dell'organo comune, così come anche nella definizione del programma di rete che deve concretamente realizzare le finalità strategiche del contratto, risiedono i maggiori rischi applicativi.

Tanto è che si sta affermando una tendenza a prevedere contrattualmente il rinvio alle norme sulle società previste dal codice civile, come ad esempio proprio in tema di *governance*. Grande criticità presenta, poi, la problematica della fuoriuscita di un contraente dal contratto di rete, per le questioni inerenti la regolamentazione del recesso e l'eventuale liquidazione della "quota di contratto", la sua stima con il difficile riferimento ad un ipotetico, quanto improbabile ma non necessariamente inconsistente, valore di mercato¹⁷.

Tuttavia, laddove si annidano i rischi, si radicano spesso anche le migliori opportunità per chi sa far valere le proprie capacità. La categoria professionale – principalmente dei commercialisti e degli avvocati – potrebbe trovare un fertile terreno da arare e contribuire così alla diffusione di questo nuovo strumento giuridico sul quale il legislatore ripone le massime aspettative di volano dello sviluppo.

Intendo dire che, in un contesto come quello descritto, non è da sottovalutare l'importanza della capacità progettuale dei soggetti che professionalmente plasmano il contratto di rete fino ad analizzarlo nelle sue più potenziali estensioni patologiche.

Sempre che, a conti fatti, misurati pregi e difetti di società e consorzi, non finiscano per preferire uno dei più tradizionali strumenti giuridici che l'ordinamento già prevedeva.

¹⁶ In particolare: nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche amministrazioni; nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito; nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento; nelle procedure relative all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Ovviamente, salvo diversa pattuizione contrattuale.

¹⁷ Potrebbero rivelarsi interessanti le tecniche di attualizzazione dei flussi attesi dalla dotazione iniziale del contratto di rete. Si veda anche L. Guatri e V. Uckmar, *Linee guida per le valutazioni economiche*, Milano, Egea, 2009.

2.2 - *Gli organi aziendali e la pianificazione strategica del contratto di rete. Il Finanziamento del contratto di rete*

La capacità progettuale necessaria alla pianificazione del contratto di rete impone valutazioni puntuali da parte di ogni organo amministrativo delle imprese aderenti. La definizione delle linee strategiche contenute nel contratto deve delinearli nel programma di rete sottolineando le esigenze aziendali in termini di impatto sulla organizzazione¹⁸, sulla gestione e sui sistemi di rilevazione delle imprese partecipanti.

Gli organi aziendali dei diversi contraenti dovranno definire nel programma chiara indicazione di cosa si intenda esattamente per *collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese*, oppure *scambiarsi informazioni o prestazioni* di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, o anche *esercitare in comune una o più attività* rientranti nell'oggetto della propria impresa.

È la definizione del programma di rete il luogo ideale per precisare che per collaborazione si intende, ad esempio, il coordinamento teso ad aumentare la capacità contrattuale attraverso definizioni di politiche dei prezzi, o lo sviluppo e la scelta di particolare linee di campagne promozionali, o la definizione dei contorni del processo di controllo della filiera rispetto alla propria categoria di appartenenza.

È quella la sede per la definizione delle attività di rete strumentali per raggiungere migliori risultati di gestione in termini quali - quantitativi, maggiori volumi di vendita, migliori razionalizzazione dei costi per servizi comuni quali promozione di marchi, logistica, ottimizzazione del magazzino, integrazione del software aziendale; ed è quella la sede per la definizione di attività di rete complementari ed accessorie quali la partecipazione a bandi per il finanziamento agevolato o per appalti pubblici.

Del resto il programma di rete appare proprio l'elemento centrale ed essenziale del contratto disciplinato dal comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009: è il programma comune di rete, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a *“collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”* per perseguire lo scopo di *“accrescere, individualmente e col-*

¹⁸ Anche nel caso di rete cosiddetta leggera non si può prescindere dal valutare l'impatto che il contratto può comportare sull'organizzazione e sulla governance perché se ne comprometterebbe il controllo, e quindi la misurazione di efficacia e di efficienza.

lettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Le attività definite dal programma devono tradursi in termini economici-finanziari in investimenti per attuare gli scopi di gestione prefissati. La definizione del conferimento iniziale non può essere l'unica preoccupazione dell'impresa aderente ma è necessario pianificare i fabbisogni successivi del contratto di rete, i tempi ed i modi del ritorno in forma liquida dell'investimento e dei flussi di cassa generati dalla gestione dell'attività di rete. In altri termini, pianificato l'investimento e le sue caratteristiche, è necessario delineare i contorni del piano di finanziamento dei medesimi, laddove l'autofinanziamento generato dai flussi gestionali non fosse sufficiente alla copertura del necessario fabbisogno. Il finanziamento delle rete assume, così, una centralità assoluta nel momento in cui viene impostato strategicamente il programma e il contratto¹⁹. E per la verità in questi primi mesi si è molto parlato di finanziamento e di rating del contratto di rete, di finanziamenti appositamente dedicati alle reti di impresa, di leggi regionali atte ad incentivare lo sviluppo del contratto di rete attraverso confidi ed altre agevolazioni finanziarie, ma al contempo si sono incontrate serie difficoltà da parte degli istituti di credito nel finanziare i programmi di investimento del contratto di rete. Il nodo pare essere quello che lega problematiche connesse alla soggettività²⁰, alla responsabilità, alle necessarie garanzie tese a salvaguardare il rimborso dei capitali prestati. Un contratto che cristallizzi una rete leggera, flessibile, poco regolamentata sembra meno meritevole di finanziamento di altro teso a disciplinare in modo rigido e puntuale governance e regole decisionali di permanenza e di uscita da una rete più strutturata.

¹⁹ Il tema del credito rappresenta una tra le principali questioni che intende affrontare il *Tavolo delle Reti*, apposito network istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 19 settembre 2011 per condividere esperienze e migliori pratiche delle imprese contraenti la rete. Per favorire i contratti di rete è necessaria una condivisione delle potenzialità dello strumento anche da parte del sistema bancario anche attraverso modelli di rating *ad hoc*.

²⁰ Si segnala che con risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale servizi ai contribuenti ha individuato le modalità di iscrizione all'Anagrafe Tributaria delle “reti di impresa” *“... Ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese possono essere iscritte all'Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica”*. L'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

2.3 - I controlli del contratto di rete

Ecco allora che diventa strategico per l'organo amministrativo delle imprese aderenti, già nella fase della pianificazione del contratto, porsi il problema del controllo del contratto di rete. E, al contempo, individuare le soluzioni al problema del controllo della rete che ovviamente non potranno prescindere dai sistemi di controllo interni delle imprese aderenti - intesi questi come meccanismi di autoregolamentazione aziendale - ma neppure dai sistemi di controllo giuridico tipici della governance di appartenenza²¹.

Il controllo del contratto di rete assumerà caratteristiche precipue nella fase della programmazione ma si arricchirà di contorni ben più pratici ed operativi quando, a rapporti ormai avviati, dovrà necessariamente confrontarsi con la *governance del contratto*²² e con i suoi organi di controllo.

Il controllo antecedente e quello susseguente alla impostazione strategica del contratto di rete sono due distinti momenti, all'interno dei quali emergeranno segnali di criticità tipici della fase della pianificazione e distorsioni da correggere più frequenti nella fase operativa²³.

L'esecuzione del contratto di rete, poi, implica anche la stipula e l'esecuzione di probabili contratti attuativi del programma. In questi casi sarebbe opportuno che l'organo comune della rete svolgesse una

funzione di presidio sull'attuazione del programma con contestuale necessità di riferire e corrispondere alle imprese aderenti le informazioni e le conoscenze assunte in virtù del proprio ruolo.

Si pensi al caso in cui l'organo comune della rete, agendo in nome e per conto degli aderenti stipuli contratti con terzi che avrebbero sicuri riflessi anche sulla sfera giuridica delle aderenti, ma che potrebbero avere anche altri meno prevedibili sulla sfera discrezionale delle medesime, con potenziali alterazioni della concorrenza²⁴ e degli equilibri giuridico aziendali.

Pertanto, la fluida circolazione delle informazioni tra organo comune della rete e governance delle singole imprese aderenti è fondamentale per il controllo del contratto di rete e della sua esecuzione. Ed è fondamentale anche per riuscire a correggere tempestivamente alcune distorsioni rispetto ai desiderata pianificati.

In questo scenario è interessante porsi la questione di che tipo di controllo possa svolgere l'organo preposto, appunto, al controllo nei sistemi di governance tradizionale, ovvero il collegio sindacale.

Supponiamo di avere quale riferimento un contratto di rete con dotazione patrimoniale iniziale²⁵ ed un funzionamento della governance di rete con rinvio alle disposizioni di legge per le società per azioni. Ci si chiede se è possibile prevedere una sorta di *collegio sindacale del contratto di rete*²⁶ e che tipo di controllo e di scambio di informazioni possa configurarsi tra i diversi partecipanti alla rete e la rete stessa.

E proseguendo in tal guisa ci si domanda, ancora, se è possibile configurare nella rete le problematiche tipiche del controllo e delle responsabilità del gruppo di imprese. Anche perché, non vi è dubbio, che con la rete si realizza un gruppo di fatto se non proprio di diritto.

Il Legislatore non ha mai disciplinato le problematiche dei gruppi di imprese. Con la Riforma del 2004²⁷, pur non fornendo una definizione giuridica di gruppo, introduce per la prima volta nell'ordinamento una specifica disciplina per i gruppi

²¹ Per semplicità faremo riferimento al sistema tradizionale della governance della società per azioni, con il collegio sindacale preposto al controllo sull'amministrazione e talvolta, in presenza di determinate condizioni, anche al controllo contabile. I sistemi di governance alternativi introdotti dalla Riforma del 2004, il dualistico ed il monistico, sono poco utilizzati. Comunque, le riflessioni svolte per il collegio sindacale, *ceteris paribus*, possono all'occorrenza essere opportunamente traslate sul corrispondente organo di controllo del sistema alternativo. Inoltre, si rifletta che il contratto di rete può essere stipulato da una qualsiasi impresa indipendentemente dalla forma giuridica rivestita che, quale soggetto gestore di una azienda, farà ovviamente riferimento alla propria struttura di controllo.

²² Il corsivo è mio. Lascio ai giuristi la suggestione del se, come, quando, un contratto non associativo possa essere imprenditore. Nelle reti associative e non meramente contrattuali il rapporto tra le aderenti e la governance della rete si allontana dall'essenza del mandato fino ad essere assorbito da logiche e regole tipiche di un ente associativo.

²³ Per la governance del contratto di rete si rimanda al cap. II, *La Governance del contratto di rete*, di Iamicelli P. e Cafaggi F., all'interno di Cafaggi F., *Il contratto di rete*, Bologna, Il Mulino, 2010, *op. cit.*

²⁴ Anche qui con non poco disagio laddove le assemblee delle imprese aderenti abbiano attribuito deleghe agli amministratori autorizzando in deroga al 2390 cc.

²⁵ Dotazione iniziale che per le imprese aderenti rappresenta un vero e proprio conferimento, dunque una partecipazione in "altre imprese", nel momento in cui si ammette che il contratto di rete possa assumere le vesti di un'azienda gestita da un organo imprenditoriale regolamentato.

²⁶ Il corsivo è mio.

²⁷ Artt da 2497 al 2497 septies del c.c., Capo IX, *Direzione e coordinamento di società*, capo e relativi articoli così sostituiti, a far tempo dal 1 gennaio 2004, ad opera dell'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2006 n. 6.

di imprese: non è una disciplina del cosiddetto “gruppo di diritto” ma si fonda sul “fatto” coincidente con l’attività di direzione e coordinamento. Ed è una normativa che prescinde dal tipo societario, ossia dalla forma organizzativa assunta e si applica a prescindere dalla volontà delle parti.

La norma impone che lo svolgimento dell’attività di direzione e controllo sia adeguatamente pubblicizzato nell’atto costitutivo, negli atti e nella corrispondenza della società, al registro imprese nell’apposita sezione, e nel bilancio, dove si deve esporre un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e nella nota integrativa, indicando i rapporti intercorsi con i relativi effetti prodotti.

La norma afferma, inoltre, il principio in base al quale chi, esercitando attività di direzione e coordinamento, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per la lesione cagionata al diritto all’utile e al diritto alla valorizzazione della partecipazione sociale, e nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.

Ora, se si osserva che il legislatore ha introdotto nel diritto delle S.p.a. riferimenti significativi alla partecipazione della società in un gruppo,²⁸ non si può negare che certe tipologie di rete, non meramente contrattuali, assumono la natura di impresa parte di gruppo e, in quanto tali, soggette alle disposizioni in tema di direzione e coordinamento.

2.4 - In particolare i controlli esterni

Nel concludere, un breve riferimento ai controlli esterni sul contratto di rete. Il comma 2-*quater* dell’articolo 42 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato”. L’asseverazione comporta la previa verifica degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi re-

quisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

Già si è detto che l’asseverazione è rilasciata da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.

Ma la previa asseverazione implica anche un controllo esterno successivo. La norma dispone, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei propri poteri di accertamento e di controllo, “vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti” (articolo 42, comma 2-*quater*).

L’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 precisa la previsione richiamata, specificando che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, “può effettuare tra l’altro: a) la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi”.

Il coinvolgimento degli organismi abilitati al rilascio dell’asseverazione del programma di rete - in relazione alla vigilanza da effettuare sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione - assumerà importanza anche nei controlli successivi.

In particolare, l’attività di controllo sarà tesa a verificare che le imprese beneficiarie abbiano:

1. aderito al contratto di rete per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e proceduto all’iscrizione del medesimo al registro delle imprese, secondo quanto previsto dal comma 4-*quater* dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009;
2. ottenuto l’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi aventi i requisiti previsti dal decreto²⁹;

²⁸ Tra questi si ricordano: l’obbligo degli organi delegati di riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate (art. 2381); il potere riconosciuto al collegio sindacale di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale (art. 2403-bis); la possibilità di denuncia al tribunale delle gravi irregolarità nella gestione tali da poter arrecare danno alle controllate, commesse dagli amministratori della controllante, da parte di una percentuale di soci o del collegio sindacale (art. 2409).

²⁹ “..Tali organismi, i quali attestano l’asseverazione, devono trasmettere, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello della comunicazione dell’avvenuta asseverazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal provvedimento del 14 aprile 2011, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione stessa e gli estremi della registrazione del contratto di rete avente ad oggetto il programma asseverato..”. Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate.

3. rispettato il disposto della norma accantonando in apposita riserva gli utili d'esercizio, destinandoli al fondo patrimoniale e vincolando il corrispondente importo alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete³⁰.

3 - L'incentivo fiscale al contratto di rete

3.1 - Una norma giuridica tutta da chiarire

Tra le diverse morfologie che il contratto di rete può assumere ci si sofferma su quelle dotate di fondo patrimoniale comune ed di organo di gestione, con le problematiche di governance e di controllo sul contratto di rete cui si è accennato.

Venendo alla norma giuridica, ed in particolare all'agevolazione fiscale di corredo al contratto di rete, vi è da precisare che solo in tempi recenti, con il varo di alcuni decreti attuativi e di una prassi amministrativa dedicata, si è passati dalla teoria della norma ad affrontare le prime applicazioni.

A partire dalla decisione della Commissione Europea che³¹ ha ritenuto che la misura agevolativa in favore delle reti di imprese non costituisca "aiuto" di Stato, le disposizioni che hanno reso possibile la piena operatività della norma, sono state varie³².

³⁰ Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, si procederà alla verifica dei suddetti presupposti anche mediante il riscontro dei dati indicati dalle imprese beneficiarie nella comunicazione (modello RETI). Si procederà, inoltre, alla verifica della effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete anche con il supporto degli organismi di asseverazione sulla base di specifici accordi.

³¹ Decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, della Commissione Europea. Sulla base di quanto previsto dall'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". In particolare, la Commissione ha precisato che l'agevolazione in esame non è una misura selettiva, nel senso che non favorisce solo "talune imprese o talune produzioni", ma essendo destinata a tutte le imprese che partecipano alla "rete", è una misura di carattere generale, che compete tanto alle piccole e medie imprese quanto alle grandi imprese, a prescindere dal loro ambito di attività.

³² Nel dettaglio:

- circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito alla corretta applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 42, D.L. 78/2010;

L'agevolazione fiscale in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete consiste in un regime di sospensione di imposta per gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma.

L'importo agevolabile è limitato agli utili accantonati a riserva per un importo che non può eccedere euro 1.000.000,00 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d'imposta - 2011 e 2012 - in cui è consentito l'accesso all'agevolazione³³.

La norma impone un vincolo temporale stabilendo che l'agevolazione opera fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

- decreto del 25 febbraio 2011 del Ministero Economia e Finanze, con il quale sono stati individuati i requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

- circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, con la quale vengono illustrati i presupposti per accedere all'agevolazione, la nozione di investimenti, la fruizione dell'agevolazione, il regime di sospensione ed altri aspetti procedurali;

- protocollo n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stata approvata la comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alla rete di impresa (mod. RETI);

- protocollo n. 2011/34839 del 14 aprile 2011 dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stata regolamentata la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

- protocollo n. 2011/81521 del 13 giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stata definita la misura percentuale massima del risparmio di imposta spettante con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, ai sensi del punto 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 2011/31139 del 14 aprile 2011;

- risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale vengono definite le modalità di iscrizione all'Anagrafe tributaria delle "reti di impresa";

- risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale vengono fornite precisazioni sul termine per l'asseverazione del programma.

³³ Fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Dunque, l'agevolazione si applica agli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il dettato normativo pare riferirsi esclusivamente all'accantonamento di utili netti, nonostante l'indicazione letterale generica di utili.

La prassi amministrativa conferma tale interpretazione riferendosi sempre ad utili netti accantonati pur in presenza di perdite fiscali.

3.2 - *Gli adempimenti delle imprese aderenti*

Le imprese aderenti ad un contratto di rete, che intendano usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposito Modello RETI³⁴.

Tale modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica per ciascuno dei periodi d'imposta interessati dall'agevolazione, nei termini indicati nel provvedimento, e precisamente: dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi in corso al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012³⁵.

Il provvedimento di approvazione del modello contiene dettagliate istruzioni di compilazione cui si rinvia. Si precisa solo che il risparmio dell'imposta³⁶ dovuta a titolo di IRPEF o IRES, deve essere determinato come segue:

a) per i soggetti IRES calcolando l'aliquota del 27,5% sull'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa - comunque non superiore ad 1 milione di euro - corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell'apposita riserva;

b) per gli imprenditori individuali prendendo a riferimento la differenza tra l'IRPEF relativa al solo reddito d'impresa calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione, comunque non superiore ad 1 milione di euro³⁷;

c) per le società di persone - articolo 5 del TUIR - e società di capitali "trasparenti" - articolo 115 e 116 del TUIR -, considerando la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato sub b).

Le risorse disponibili saranno ripartite nel rispetto del limite degli stanziamenti e sulla base di una percentuale massima di risparmio di imposta stabilita dall'Agenzia delle Entrate spettante a ciascuna impresa determinata dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, con metodo proporzionale³⁸: tale percentuale, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, è stabilita nella misura del 75,3733 per cento.

La variazione in diminuzione del reddito d'impresa non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all'importo risultante dall'applicazione della suddetta percentuale al risparmio d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata all'Agenzia delle entrate.

Tale limite dovrà essere rispettato anche nel caso in cui la variazione in diminuzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.

Nel caso in cui l'importo degli utili effettivamente accantonati dovesse risultare inferiore all'importo indicato nella comunicazione (modello RETI), la percentuale del risparmio d'imposta spettante determinata dall'Agenzia delle Entrate dovrà essere applicata al risparmio d'imposta calcolato in via prudenziale sulla base del predetto importo di utili effettivamente accantonati. Qualora tale eventualità si presentasse, le imprese aderenti dovranno comunque presentare una ulteriore comunicazione con l'indicazione del minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d'imposta, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore

³⁴ Modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa.

³⁵ Decorso il termine ultimo di presentazione, sono prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni contenenti eventuali rinunce, totali o parziali, all'agevolazione.

³⁶ Ai fini della determinazione del risparmio d'imposta relativo all'addizionale regionale all'IRPEF, occorre applicare all'importo agevolabile l'aliquota dello 0,90 per cento o quella eventualmente maggiore fissata da ciascuna regione. Ai fini della determinazione del risparmio d'imposta relativo all'addizionale comunale all'IRPEF (dovuta soltanto se i contribuenti hanno il domicilio fiscale nei comuni che ne hanno deliberato l'istituzione), occorre applicare all'importo complessivo agevolabile l'aliquota deliberata dal comune di riferimento.

³⁷ La circolare 15/E del 15 aprile 2011 dell'Agenzia delle Entrate precisa che in caso di perdita il risparmio dell'imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente all'importo dell'accantonamento.

³⁸ Con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 tale percentuale è stata fissata nella misura del 75,3733% come da protocollo n. 2011/81521 dell'Agenzia delle Entrate.

dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito³⁹ che l'agevolazione può essere fruita anche prima della realizzazione degli investimenti a condizione che siano verificati i presupposti previsti dalla norma, ovvero:

- adesione al contratto di rete;
- accantonamento e destinazione dell'utile dell'esercizio;
- asseverazione del programma di rete.

Tali presupposti devono essere rispettati al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili.

In via del tutto eccezionale, per il primo anno di applicazione dell'agevolazione, è stata concessa la possibilità di ottenere l'asseverazione anche successivamente inizialmente con termine prorogato al 30 settembre 2011, coincidente con il termine di presentazione del modello UNICO 2011, nel quale deve essere indicata l'agevolazione. Inoltre e per i medesimi motivi, solo per il primo anno di applicazione dell'agevolazione, fermo restando l'accantonamento degli utili d'esercizio ad apposita riserva, è stato consentito stipulare il contratto di rete ed eseguire l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 settembre 2011⁴⁰. Tuttavia, con risoluzione n. 89/E del 12 settembre 2011 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta posticipando nuovamente il termine fissato per il primo anno di applicazione per l'asseverazione del programma fissandolo al 31 dicembre 2011⁴¹. Appare

³⁹ Inizialmente con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011

⁴⁰ In questo, il soggetto interessato dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d'imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l'agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del saldo "eccedente" secondo le modalità ordinarie.

⁴¹ Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 15/E del 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del "programma comune di rete" da parte degli organismi abilitati, per il primo anno di applicazione dell'agevolazione - fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti - sarà possibile usufruire dell'agevolazione, con le modalità previste dal citato paragrafo 7, a condizione che l'avvenuta asseverazione venga comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto entro il 31 dicembre 2011.

evidente, infine, che sulla quota di utile la cui tassazione è sospesa – tecnicamente realizzata con la variazione in diminuzione dal reddito in sede dichiarativa – dovranno essere calcolate le imposte differite ed appostato in bilancio, tra le passività, il relativo fondo.

3.3 - *Il regime della riserva sospesa e gli investimenti*

La norma prevede che l'accesso all'agevolazione possa essere consentito soltanto alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l'istituzione del fondo patrimoniale comune e che il presupposto della destinazione di una quota degli utili al fondo patrimoniale si intenda soddisfatto nei limiti dell'accantonamento della stessa quota di utile in un'apposita riserva, appositamente denominata con riferimento alla legge istitutiva dell'agevolazione in esame e distinta dalle altre riserve presenti nel patrimonio netto.

I tempi e le modalità di esecuzione dei "conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi" al fondo patrimoniale, di cui alla lettera c) del comma 4-ter dell'articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, sono quelli definiti dal contratto di rete, il cui programma comune abbia ottenuto l'asseverazione.

In particolare il comma 2-*quater*, ultimo periodo, del decreto ribadisce che "Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete".

L'obbligo di dare "informazione in nota integrativa" dell'esistenza della riserva ricorre solo per i soggetti tenuti per legge alla redazione della stessa; gli altri soggetti non sono tenuti a ulteriori adempimenti.

La norma dispone che l'importo che non concorre alla formazione del reddito "... non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000". È un limite che si applica per singola impresa, anche se aderisce a più contratti di rete, e per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione.

Guardando, poi, al patrimonio destinato all'affare, la lettera c) dell'articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 stabilisce che se il programma lo prevede, l'esecuzione del conferimento al fondo patrimoniale comune "può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile ...".

Gli investimenti del contratto di rete rappresentano un ulteriore elemento di analisi. Il comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto prevede, infatti, che gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune siano vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal

programma comune di rete, preventivamente asseverato.

La norma riserva al programma – come già osservato - un aspetto essenziale dell'agevolazione, ovvero l'individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati.

In particolare, per la realizzazione di detti investimenti, possono considerarsi ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni - strumentali e non - e servizi, nonché per l'utilizzo di personale, così come quelli relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti: in questo caso, rileva l'onere figurativo inerente l'effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.

Resta l'obbligo di dimostrare con adeguata documentazione amministrativa e contabile che tali costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Va, dunque, rispettato il principio dell'inerenza al contratto di rete.

Gli investimenti previsti dal programma debbano essere realizzati *“entro l'esercizio successivo”*.

La ratio della norma è quella di tutelare l'interesse a che gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione di imposta siano realmente investiti come previsto dal programma, investimenti da effettuarsi entro il termine appunto dell'esercizio successivo.

Ci si riferisce, in particolare, all'esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell'esercizio e non a quello di maturazione degli utili accantonati⁴².

Tuttavia, la norma non impone l'obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato entro l'esercizio successivo: fermo restando l'impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, la realizzazione degli investimenti deve essere quella prevista dal programma comune di rete preventivamente asseverato.

L'agevolazione – che già si è accennato opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione dell'IRAP - può essere fruita *“esclusivamente”*, in base alle previsioni del comma 2- *quinquies*, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.

Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, al lordo dell'agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di incentivo.

Gli eventuali versamenti in acconto, eventualmente effettuati in eccesso si traducono per il contribuente un credito IRPEF/IRES utilizzabile secondo le modalità ordinarie.

3.4 - L'estinzione del vincolo contrattuale di rete: conseguenze

Problematiche di non poco conto vengono sollevate in caso di estinzione del vincolo contrattuale di rete.

Per quanto riguarda l'uscita dal regime di sospensione, la norma tutela l'interesse all'effettivo completamento del programma comune di rete, agevolando la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso.

In tale senso, la previsione del comma 2-*quater*, secondo cui gli utili accantonati ad apposita riserva per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma *“concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete”*, è posta a tutela del completamento del programma stesso.

Il regime di sospensione d'imposta si caratterizza, tra l'altro, per il fatto che esso presuppone la stipula di un contratto plurilaterale. Il venir meno dell'adesione con conseguente cessazione del regime di sospensione d'imposta, può verificarsi:

quando è la singola impresa a venir meno al contratto di rete in mancanza del proprio completamento del programma comune di rete - es. per recesso anticipato - ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti;

quando il venir meno al contratto di rete sia contestuale per tutte le imprese aderenti in mancanza del completamento del generale programma comune di rete.

Verificatosi l'evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese dovranno far concorrere l'utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l'evento stesso, con il corrispondente rilascio delle imposte differite accantonate. Il comma 2-*quater* prevede che gli utili accantonati nell'apposita riserva in sospensione d'imposta concorrano alla formazione del reddito *“nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio”*.

L'utilizzo della riserva per la copertura di perdite d'esercizio è, pertanto, la sola ipotesi cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata, mentre

⁴² Ad esempio, se l'assemblea delibera di accantonare l'utile il 30/04/2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31/12/2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all'utile accantonato è il 31/12/2012.

costituiscono cause interruttive del regime di sospensione altre ipotesi di utilizzo della riserva tra le quali, ad esempio, la distribuzione ai soci.

L'utilizzo della riserva per la copertura di perdite di esercizio prima del completamento del programma comune di rete non fa venir meno, di per sé, il regime di sospensione di imposta. Quest'ultimo terminerà nell'ipotesi, esaminata al paragrafo precedente, in cui viene meno l'adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete.

La norma non prevede alcun obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura di perdite d'esercizio. Pertanto, l'eventuale ricostituzione della stessa con gli utili degli esercizi successivi non ha alcun effetto sull'agevolazione in esame.

La riserva deve essere mantenuta in bilancio anche a seguito dell'avvenuta realizzazione degli investimenti in relazione ai quali l'utile è stato accantonato, posta la natura di sospensione di imposta dell'agevolazione, così come il corrispondente fondo per imposte differite. Tuttavia, se a seguito dell'avvenuto completamento del contratto di rete la riserva dovesse essere utilizzata a copertura delle perdite le corrispondenti imposte differite dovranno essere accreditate a conto economico quale componente positivo che non concorre alla formazione del reddito.

4 - Le difficoltà operative e la richiesta di chiarimenti: di interpretazione autentica e di prassi amministrativa. Conclusioni e prospettive

Al termine di questa breve analisi della norma non si nasconde quel certo disagio che solitamente si avverte quando le aspettative vengono tradite. Ed alcuni degli spunti di riflessione che seguono impongono necessari approfondimenti con conseguenze non indifferenti sulle politiche di bilancio aziendali e sulle politiche di pianificazione tributaria.

La prima questione è relativa al fatto che il Legislatore si riferisce ad ... *una quota degli utili dell'esercizio* ... relegando la previsione di sospensione di imposta esclusivamente agli utili netti, con ciò escludendo le imprese, ad esempio in perdita fisiologica da start-up⁴³: avrebbe, invece, potuto rivelarsi interessante in termini di maggiore incentivazione, prevedere un regime fiscale di favore, ad esempio, per gli accantonamenti da utili lordi ad un apposito *Fondo investimenti per contratto di rete*, indipendentemente dal risultato civilistico e previa verifica della

⁴³ Quasi a voler presupporre che il contratto di rete è funzionale ad un processo di crescita aziendale ma solo quando le imprese sono già avviate. Rimane da stabilire quanto tale asserzione fosse presente nella reale volontà del Legislatore.

sostenibilità degli investimenti di rete per le imprese aderenti⁴⁴. E ciò anche alla luce delle novità contenute nella manovra finanziaria dello scorso luglio⁴⁵ che, tra l'altro, ha rimosso il limite temporale di riporto delle perdite fiscali agli esercizi successivi. Del resto in un periodo di crisi economica generalizzata come l'attuale è più frequente che le imprese che investono sopportino risultati negativi anziché conseguire di positivi.

Se si pensa, poi, che nel quadro di generale assenza di interventi di politica economica degli ultimi anni, il contratto di rete appare come il principale volano aggregativo su cui confida il Legislatore per lo sviluppo, assolutamente inappropriati appaiono i limiti temporali previsti per la realizzazione del programma di investimento ed il ritardo con cui sono giunti i chiarimenti ministeriali⁴⁶. L'impresa, insomma, appare proprio lasciata a se stessa da un Legislatore preoccupato per altre urgenze⁴⁷.

La norma presenta problematiche, come si è accennato, sotto il profilo civilistico, lasciando estrema incertezza nella definizione e delimitazione della responsabilità patrimoniale che sembrerebbe estendersi oltre il fondo di dotazione della rete: non è chiaro se le imprese aderenti siano tenute ad intervenire con il proprio patrimonio quando il fondo patrimoniale diventasse insufficiente. Inoltre, la norma non contiene una disciplina sullo scioglimento della rete che contempli gli impesti post-contrattuali delle imprese aderenti⁴⁸.

E sotto il profilo tributario è una norma che presenta lacune in quanto non prevede una necessaria soggettività tributaria della rete, con il conseguente disagio della non ammissibilità della fatturazione della rete.

Senza contare il fatto – guardando alla certezza della fruizione del beneficio fiscale e, volendo ma non troppo, ragionare quasi per assurdo - che l'inerzia del

⁴⁴ Verifica che già dovrebbe essere presupposta nella preventiva asseverazione del contratto da parte degli organismi competenti.

⁴⁵ L. n.111 del 15/07/11, pubblicata in G.U. n.164 del 16/07/11, in vigore dal 17 luglio 2011.

⁴⁶ Peraltro esigenti di puntuali e burocratici adempimenti da parte delle imprese aderenti.

⁴⁷ Nuove aspettative sorgono dallo "Statuto dell'impresa" DDL 2626 depositato alla Camera il 15/03/2011 ed approvato all'unanimità definitivamente alla Camera, dopo il passaggio in Senato, lo scorso 03/11/2011, provvedimento che recepisce in Italia lo *Small Business Act*, la carta europea dei diritti per le piccole e medie imprese.

⁴⁸ Nel caso in cui una rete produca conoscenza e successivamente si sciogli non esiste una regolamentazione definita della titolarità della medesima.

Legislatore non ha ancora risolto la questione dell'abuso del diritto e della norma antielusiva che incombe in generale sui fenomeni aggregativi, soprattutto a partire dal 2008, quando la Suprema Corte ha assunto sulla materia un orientamento particolarmente vessatorio nei confronti del contribuente⁴⁹. L'ordinamento italiano, a differenza di altri ordinamenti, come ad esempio quello francese⁵⁰, non conosce una clausola antiabuso di portata generale. Ma i progetti di legge di formulazione della norma antiabuso depositati alla Camera nel 2009 si sono persi tra le nebbie dei lavori parlamentari⁵¹.

Speriamo proprio che alla Suprema Corte, nell'attesa della ridefinizione giuridica dell'abuso del diritto e della norma antielusiva, non venga in mente di generare diritto vivente estendendo il concetto di abuso alle agevolazioni fiscali del contratto di rete laddove impostato - nella governance o nel fondo di dotazione - quasi a confondersi con un soggetto so-

cietario: se fosse stata costituita, infatti, una società anziché stipulato un contratto di rete non si sarebbe goduta la sospensione di imposta.

L'assurdità del ragionamento è evidente ma voluta: del resto, quanto più si struttura un contratto di rete con rinvio alle norme sulla società tanto meno si comprendono le valide ragioni economiche della scelta, che tende a coincidere con il risparmio di imposta della sospensione, anche se trattasi di un vantaggio temporaneo e non definitivo. E l'assurdità è voluta proprio a sottolineare che il sistema economico - e con esso le prospettive di sviluppo - si alimenta anche con la certezza del diritto che non appare più garantita. Anzi, la confusione normativa ed interpretativa sembra acuita dall'inerzia parlamentare.

È evidente che le questioni sollevate producono gravi problematiche per i riflessi comportamentali che generano sui contribuenti, le cui azioni paiono sempre più avvolte da incertezza giuridica, con la conseguente brusca frenata delle operazioni societarie di aggregazione aziendale.

Ma se questo è lo scenario di riferimento, con l'Europa che impone nuovi e più rigidi pareggi di bilancio, con il mondo imprenditoriale in balia di una bussola smagnetizzata, con la reazione dei mercati finanziari che induce ulteriore ed incontrollabile incertezza, potrà essere solo l'esercizio del buon senso giuridico ed economico da parte dei professionisti a contribuire a colmare il generale deficit di cultura che attualmente in Italia avviluppa i diversi protagonisti della politica industriale.

È il momento per la categoria professionale di riscoprirsi protagonista del proprio ruolo: per la profonda conoscenza del mondo imprenditoriale oltre che degli strumenti giuridici, tanto la sviluppare una sorta di interazionismo simbolico e simbiotico con le imprese ed aiutarle a crescere. Fino ad arrivare a suggerire al Legislatore di prevedere, accanto ai contratti di rete per l'impresa, anche norme di favore per reti di professionisti che intendano aggregarsi.

Affinchè cultura, innovazione, crescita, non rimangano utopie di fronte alle doglianze di un sistema economico in assoluto disagio che implora improcrastinabili interventi.

References

- AIP Associazione Politica Industriale (a cura di) (2008), *Reti di impresa oltre i distretti*, Milano, Il Sole 24 Ore
- AIP Associazione Politica Industriale (a cura di) (2009), *Fare reti di impresa*, Milano, Il Sole 24 Ore
- AIP Associazione Politica Industriale (a cura di) (2011), *Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore
- Allegrini M. and Bianchi Martini S. (a cura di) (2006), *La corporate Governance in Italia, Regno*

⁴⁹ Sentenze della Corte di Cassazione n. 8772, n. 10257, n. 30055, n. 30057 del 2008, attraverso le quali la Suprema Corte configura per tutte le tipologie di imposte, comunitarie e non, dirette ed indirette, l'ancoraggio del principio di abuso alla carta costituzionale con presupposta violazione degli artt. 53 e 41 della Costituzione.

⁵⁰ Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui comportamenti fiscalmente abusivi appaiono sovente riferimenti alle esperienze di altri Paesi, in particolare alla Francia. La Francia gode della presenza di una norma antiabuso sin dal 1941 ed il suo ordinamento annovera tra i mezzi di contrasto ai comportamenti elusivi, a seconda della loro tipologia, numerosi strumenti quali la riqualificazione, *l'acte anormal de gestion* e l'abuso del diritto.

⁵¹ La forte preoccupazione sollevata dall'orientamento della Cassazione a partire dal 2008 sollecita l'organizzazione di un importante convegno sull'abuso del diritto e sulla norma antielusiva da parte della Commissione Parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e del CNDCEC, tenutosi a Roma il 4 giugno 2009, nella Sala Refettorio della Camera a Palazzo San Macuto. Dai lavori del convegno emerge il rafforzato e comune sentimento della necessità di un intervento urgente in sede legislativa atto a potenziare l'art 37-bis DPR 600/73, unica norma antielusiva presente nell'ordinamento tributario italiano. In pochi mesi ben 3 progetti di legge vengono presentati alla Camera: 18 giugno 2009: proposta di legge di iniziativa del deputato LEO PDL; 2 luglio 2009: proposta di legge di iniziativa del deputato STRIZZOLO CECCUZZI FOGLIARDI PD; 23 settembre 2009: proposta di legge di iniziativa del deputato JANNONE PDL. Ma ad oggi l'iter parlamentare risulta ancora incompiuto.

- Unito e Stati Uniti: modelli e pratiche a confronto*, Milano, Franco Angeli
- Cafaggi F. (2009), *Il contratto di rete – Commentario*, Bologna, Il Mulino
- Cafaggi F. and Vella F. (2008), *Finanziamento delle PMI: crescere innovando*, Padova, Cedam
- Confalonieri M. (1997), *Accordi versus reti di impresa*, *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n. 7/8
- Giunta F. and Mulazzani M. (a cura di) (2010), *Le analisi dei bilanci delle società di public utilities. Effetti del passaggio agli IAS/IFRS*
- IAS/IFRS (2010), Milano, Il Sole 24 Ore
- Madrick J. (2011), *Age of Greed: The Triumph of Finance and the decline of America*, Knopf
- Ramella F. and Trigilia C. (a cura di) (2008), *Imprese e territori dell'alta tecnologia in Italia - Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale*, Bologna, Il Mulino
- Ramella F. and Trigilia C. (a cura di) (2010), *Invenzioni e inventori in Italia - Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale*, Bologna, Il Mulino
- Burroni L. and Trigilia C. (a cura di) (2011), *Le città dell'innovazione – Dove e perché cresce l'alta tecnologia in Italia - Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale*, Bologna, Il Mulino
- Salvioni D. (a cura di) (2009), *Corporate Governance e sistemi di controllo*, Milano, FrancoAngeli
- Vella F. (2011), *Capitalismo e Finanza. Il futuro tra rischio e fiducia*, Bologna, Il Mulino
- Ramella F. and Trigilia C. (a cura di) (2010), *Imprese e territori dell'alta tecnologia in Italia - Rapporto di Artimino sullo sviluppo*, Bologna, Il Mulino
- Becattini G. (2000), *Il distretto industriale. Un nuovo modo di interpretare il cambiamento economico*, Torino, Rosenberg & Sellier
- Monni S. and Spaventa A. (2007), *What next? How the internationalization process might lead to the dissolution of Veneto's low-technology industrial districts*, in *Rivista di Politica Economica*, July-August 2007, [171-217]
- Monni S. and Spaventa A. (2009), *Cluster e distretti tecnologici: modelli e politiche*, in *Argomenti*, n.26, pp. 71-98.
- Trigilia C. (2005), *Sviluppo Locale. Un progetto per l'Italia*, Roma-Bari, Editori Laterza
- Smelser N.J. (1991), *Manuale di Sociologia*, Bologna, Il Mulino
- Guatri L. and Uckmar V. (2009), *Linee Guida per le valutazioni economiche*, Milano, Egea